



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

Prot.n° 3388

Addì 01.06.2016

ORDINANZA n° 8

IL SINDACO

Preso atto delle varie sollecitazioni avanzate da parte di molteplici cittadini che hanno richiesto interventi a tutela della sicurezza pubblica nelle zone a ridosso del teatro comunale, in particolare in Piazza Marcinelle dove, con il gioco del pallone e con altre attività similari, si stanno arrecando danni, economicamente rilevanti, al patrimonio pubblico;

Ritenuto che, in base alle modalità di svolgimento, siffatte pratiche sportive e/o ricreative stanno arrecando danni insistenti sulla piazza stessa e sui monumenti alla memoria ivi depositati e, ritenuto che, costituiscono pericolo per tutte le persone che transitano e che fruiscono degli stessi spazi;

Considerato che, stante le numerose lamentele pervenute, a difesa della sicurezza urbana e dell'integrità della memoria storica, in ossequio ai poteri derivanti dalle norme vigenti in materia, occorre mettere in atto ogni iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza e la conservazione dei monumenti e del patrimonio immobiliare pubblico, il quale, nella fattispecie, viene pesantemente deturpato dalla pratica del gioco del pallone e di altre attività affini;

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per l'integrità del patrimonio immobiliare pubblico e per la sicurezza dei fruitori di tali spazi;

Richiamato il *Decreto-legge* 23 maggio 2008, n. 92. "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008, convertito nella Legge n°125 del 24 Luglio 2008 e l'Art. 54 del Decreto Legislativo 276/2000 come modificato dal predetto decreto legge che rafforza i poteri del sindaco nelle funzioni di competenza statale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'integrità e l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica;

Rilevato che nella suddetta Piazza Marcinelle, la pratica delle suddette attività sportive e similari, mette a rischio il patrimonio immobiliare pubblico e la sicurezza dei cittadini in particolare l'area adiacente il Teatro Comunale "G. De Rentiis";

Considerato che ci sono spazi nel territorio comunale più idonei alla pratica sportiva, quali impianti sportivi adeguati e predisposti all'uso;

Visto il Decreto **Legislativo** 276/2000 "Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali;

Visto lo statuto comunale vigente;

ORDINA

Il divieto del gioco del pallone e di tutte le pratiche sportive in tutte le forme e modalità in Piazza Marcinelle in località Pietrara di Lettomanoppello (PE) nel rispetto dei luoghi e dei monumenti ivi collocati.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme previste nella presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno i genitori o coloro i quali sono tenuti alla loro vigilanza/sorveglianza.

L'amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati in conseguenza delle condotte descritte in premessa, a persone e/o cose private.

L'amministrazione Comunale, inoltre, addebiterà ai genitori o soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, monumento etc etc).


Il sequestro delle attrezzature sportive per giorni 30 e/o comunque fino al pagamento della sanzione amministrativa rilevata.

DISPONE

- Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Pescara, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lettomanoppello;
- Resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Lettomanoppello;
- Trasmessa al corpo di Polizia Locale ed alla locale stazione Compagnia Carabinieri;
- Le disposizioni della presente resterranno in vigore fino a revoca o successivo atto;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.


IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Esposito)